**QUESITI IN MATERIA DI ELEZIONI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI**

*12 ottobre 2012*

1. ***Come deve essere inteso il concetto di “concomitanza” indicato nella risposta n. 24 dei “Quesiti in materia di elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali” pubblicati, il 18 settembre scorso, nella pagina dedicata del sito*** [***www.commercialisti.it***](http://www.commercialisti.it)***?***

Ribadendo che l’assemblea elettorale si svolge con l’osservanza di regole diverse da quelle con cui si svolge quella per l’approvazione del bilancio e considerata la necessità di garantire a tutti gli iscritti il diritto di partecipazione sia all’assemblea elettorale sia a quella per l’approvazione del bilancio, si ritiene che quest’ultima assemblea non possa essere convocata nei giorni 15 e 16 novembre 2012.

1. ***I candidati alle elezioni del Consiglio dell’Ordine possono sottoscrivere le liste per l’elezione del Collegio dei Revisori? Ed i candidati alle elezioni del Collegio dei Revisori possono sottoscrivere le liste per l’elezione del Consiglio dell’Ordine?***

L’art. 8, comma 1 del regolamento elettorale (DM 7 agosto 2012) e l’art. 19, comma 2 bis, prevedono che le sottoscrizioni delle liste per l’elezione del Consiglio dell’Ordine e del Collegio dei Revisori/Revisore unico debbono essere effettuate da soggetti “non candidati”.

Deve ritenersi che la sottoscrizione debba essere preclusa solo ai professionisti candidati per l’elezione dello stesso organo dell’Ordine territoriale. Conseguentemente si devono ritenere ammissibili le sottoscrizioni apposte dai

* candidati alle elezioni del Consiglio dell’Ordine sulle liste per l’elezione del Collegio dei Revisori,
* candidati alle elezioni del Collegio dei Revisori sulle liste per l’elezione del Consiglio dell’Ordine.
1. ***Il dottore commercialista/ragioniere commercialista candidato nella lista A può sottoscrivere la lista antagonista B?***

L’art. 8 del regolamento elettorale (DM 7 agosto 2012) prevede espressamente che le sottoscrizioni delle liste debbono essere effettuate da soggetti “non candidati”.

Va esclusa, quindi, non solo la validità della sottoscrizione apposta dal candidato della lista A sulla lista A, ma anche quella apposta dal candidato della lista A sulla lista B. La norma ha l’obiettivo di individuare dei sostenitori delle liste diversi dai candidati. Conseguentemente nel secondo caso sarebbe assai difficile ritenere che il candidato della lista A possa essere considerato un sostenitore della lista avversaria.

1. ***Possono essere ammesse le liste dei revisori contabili che presentano sia il contrassegno che il motto?***

Il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 prevede espressamente agli articoli 21 e 64, comma 12, che le liste per l’elezione del Consiglio dell’ordine devono riportare l’indicazione del contrassegno o del motto. In linea con tali disposizioni il regolamento elettorale all’art. 6 comma 1, da un lato, ha ribadito che le liste per l’elezione del Consiglio dell’Ordine devono presentare alternativamente il motto o il contrassegno; dall’altro, ha precisato che possono essere ammesse anche le liste che presentano sia il contrassegno che il motto.

Per quanto riguarda le elezioni del Collegio dei revisori o del revisore unico il D.Lgs. 139/2005 nulla dispone in relazione alla presentazione delle liste e l’art. 19 del regolamento elettorale si limita a prevedere la presenza alternativa del motto o del contrassegno. Tuttavia, deve ritenersi che, ancorché non sia previsto anche in tale articolo la precisazione contenuta nell’art. 6, comma 1 del regolamento elettorale, debbano essere ammesse sia le liste che presentano alternativamente il motto o il contrassegno, sia le liste che presentano sia il motto che il contrassegno.

1. ***È possibile che differenti liste per l’elezione dei dottori commercialisti, dei ragionieri commercialisti e del collegio dei revisori presentino lo stesso motto?***

Le norme del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 prevedono che le liste per l’elezione dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti dovranno avere “oltre al contrassegno o al motto”, rispettivamente, l’indicazione del candidato Presidente e del candidato Vicepresidente. La norma, pertanto non sembra porre alcuna limitazione in merito all’uso dello stesso motto o contrassegno da parte delle due liste, in quanto è l’indicazione del candidato Presidente e del candidato Vicepresidente a garantire la riconoscibilità della lista.

Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione alla lista per l’elezione del collegio dei revisori.

1. ***Come devono essere composte le liste per l’elezione dei ragionieri commercialisti?***

Ai sensi dell’art. 64, comma 11 le liste per “le liste delle candidature per l'elezione dei consiglieri ragionieri commercialisti avranno un numero di candidati pari a quello dei membri riservati ai ragionieri commercialisti, aumentato di cinque”.

A titolo esemplificativo si considerino i seguenti casi:

* caso 1) - n. seggi riservati ai ragionieri commercialisti 5.

La lista sarà composta dal candidato vicepresidente + 9 candidati

* caso 2) - n. seggi riservati ai ragionieri commercialisti 3.

La lista sarà composta dal candidato vicepresidente + 7 candidati

* caso 3) - n. seggi riservati ai ragionieri commercialisti 1.

La lista sarà composta dal candidato vicepresidente + 5 candidati